

## SOMMARIO

1. COS'È IL WHISTLEBLOWING .....	2
2. CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE .....	2
3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE .....	2
4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	3
5. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE .....	4
6. PROCEDURA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	5
7. TUTELA PER IL SEGNALATO .....	5
8. DIVIETO DI RITORSIONI O DISCRIMINAZIONI PER IL SEGNALATO.....	6

## 1. COS'È IL WHISTLEBLOWING?

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. 24/2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (cd. Decreto Whistleblowing). La norma si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato. Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da chi, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un'irregolarità o un fatto illecito si sia verificato.

## 2. CHI PUO' EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Hanno il diritto di effettuare la segnalazione di condotta illecita o irregolare:

- i dipendenti della società;
- i lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa per la società fornendo beni, servizi od opere;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per la società;
- i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

## 3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

In Italia, le segnalazioni di whistleblowing possono riguardare una vasta gamma di questioni, e le leggi specifiche che le regolamentano variano a seconda del settore. Tuttavia, in generale, i possibili oggetti delle segnalazioni di whistleblowing includono:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione 3 e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
- Segnalazioni di discriminazione, molestie o altre pratiche ingiuste nei confronti dei dipendenti.
- Informazioni su minacce alla sicurezza, violazioni dei dati o altri rischi per la sicurezza dell'organizzazione
- Segnalazioni relative a violazioni delle normative ambientali o comportamenti dannosi per l'ambiente
- Rivelazioni di violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate e risolte dall'azienda o dall'Autorità competente;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea
- le informazioni classificate, il segreto professionale forense e medico, la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali e le informazioni di cui all'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 24/2023.
- le mere voci o i "sentito dire".

La segnalazione può riguardare ogni figura che intrattiene rapporti con la società: amministratori, soci, dipendenti, dirigenti, collaboratori, consulenti, clienti e fornitori.

#### **4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE:**

Al fine di garantire una comprensione accurata dei fatti e/o comportamenti segnalati, è consigliabile dettagliare il più possibile la segnalazione. Questo implica la specifica del tempo e del luogo in cui si è verificato l'evento, la fornitura di una descrizione dettagliata dei fatti, l'indicazione delle generalità o di altri elementi utili per identificare il soggetto coinvolto. Risulta altresì benefico allegare documenti che possano corroborare i fatti segnalati, fornendo così una base solida per l'indagine. In aggiunta, è

utile indicare qualsiasi soggetto che possa contribuire a ottenere una visione più completa della situazione segnalata.

La segnalazione, pertanto, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- 1) generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- 2) eventuali suoi recapiti ai quali possa essere contattato riservatamente;
- 3) gli autori del comportamento segnalato ed eventuali altri soggetti coinvolti, anche esterni all'Ente, ovvero ogni elemento utile alla loro identificazione;
- 4) una chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riferiti da altri soggetti diversi dal denunciante);
- 5) se conosciute, le modalità nonché le circostanze di tempo e di luogo di accadimento dei fatti segnalati, specificando se l'attività risulta ancora in corso;
- 6) eventuali altri soggetti che possano riferire proficuamente sui fatti segnalati;
- 7) ogni altra informazione, osservazione o commento di ausilio nel riscontro dei fatti segnalati.

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla società e di effettuare le dovute verifiche.

## 5. MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

La trasmissione delle segnalazioni può avvenire attraverso tre diversi canali di segnalazione, deve avvenire prioritariamente attraverso il canale interno dedicato e solo in via eccezionale sussidiaria attraverso la segnalazione esterna o con la divulgazione pubblica.

La segnalazione attraverso il canale interno può essere effettuata: oralmente, a mezzo telefonico al numero 0464/715708 oppure a mezzo piattaforma informatica criptata, al <https://whistleblowing.cedolino.net?2286-2681> e seguendo le istruzioni ivi indicate.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione 6 delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 6. PROCEDURA DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le modalità operative di gestione della segnalazione sono veicolate dalla scelta del canale utilizzato.

Entro un periodo di sette giorni dalla ricezione della segnalazione, a meno che la persona segnalante non richieda espressamente diversamente o a meno che la figura preposta ritenga che la notifica possa compromettere la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante, si provvede a informare la persona segnalante del ricevimento della segnalazione.

L'ODV mantiene un dialogo continuo con la persona segnalante e, se necessario, richiede integrazioni per garantire un'adeguata comprensione della segnalazione procedendo con diligenza per dare seguito alle segnalazioni ricevute, adottando le misure necessarie per l'approfondimento. Per dare corso alla segnalazione, l'incaricato conduce un'istruttoria completa, che può includere audizioni e acquisizione di documenti.

Entro un periodo di tre mesi, o in casi di comprovate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso del ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento, l'ODV fornisce un riscontro alla persona segnalante.

La comunicazione al segnalante dell'esito finale della segnalazione fornisce una chiusura informativa al processo.

## 7. TUTELA PER IL SEGNALATO

La figura che si occupa della gestione della segnalazione e la società sono tenuti a preservare la riservatezza del segnalante in vari aspetti. In particolare, l'identità del segnalante deve rimanere confidenziale e non può essere divulgata a persone al di fuori di coloro che sono competenti nel ricevere o gestire le segnalazioni. Questa tutela si estende non solo al nome del segnalante, ma anche

a tutti gli elementi della segnalazione dai quali potrebbe derivare, anche in modo indiretto, l'identificazione del segnalante. La segnalazione stessa è esclusa dall'accesso ai documenti amministrativi e dal diritto di accesso civico generalizzato. La protezione della riservatezza si applica anche all'identità delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, e questa protezione persiste fino alla conclusione dei procedimenti avviati.

## **8. DIVIETO DI RITORSIONI O DISCRIMINAZIONI PER IL SEGNALANTI**

Il segnalante gode di tutela normativa contro eventuali azioni punitive o discriminatorie risultanti dalla sua segnalazione. Non può essere soggetto a sanzioni, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o ad altre misure organizzative, attive o passive, che possano avere effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro. La normativa stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, in cui spetta alla società dimostrare che le misure adottate, considerate discriminatorie o punitive dal segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Per specifiche disposizioni normative, le protezioni accordate al segnalante vengono revocate nel caso in cui, a seguito di una sentenza, anche non definitiva di primo grado, emessa nei confronti del segnalante, si accerti la sua responsabilità penale per reati come calunnia o diffamazione, o per altri reati correlati alla denuncia. Allo stesso modo, le tutele cessano se il segnalante viene ritenuto civilmente responsabile per aver fornito informazioni false con dolo o colpa.